



Provincia di Ancona

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

del 09.06.2016 n. 109

DIPARTIMENTO III – GOVERNO DEL TERRITORIO
Area Procedure Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – art. 12 L.R. n. 6/2007 – D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 - Comune di Ancona – Piano di recupero in Variante parziale al PRG – ex Cinema Metropolitan – Verifica di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Destinatari

Dipartimento III

Ancona, 09.06.2016

Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Fabrizio Basso)



II DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

PREMESSO che:

1. la procedura di valutazione ambientale strategica (c.d. VAS) ha lo scopo di analizzare l'impatto ambientale, inteso come alterazione quali/quantitativa sull'ambiente e sul patrimonio culturale, prodotto da atti e provvedimenti di pianificazione e programmazione o dalle loro modifiche, di competenza di un'autorità operante a livello nazionale, regionale o locale, da parte della autorità competente all'adozione del provvedimento finale di verifica dell'impatto;

2. il D.lgs.vo n.4 del 16.01.2008 ha definitivamente disciplinato la normativa in materia di valutazione ambientale strategica, conformando la normativa nazionale alle previsioni vigenti a livello comunitario e prevedendo contestualmente l'obbligo per le Regioni di provvedere all'adeguamento del proprio ordinamento entro dodici mesi dall'entrata in vigore del citato decreto, nelle cui more ha statuito la diretta applicabilità della normativa vigente a livello nazionale;

3. il D.lgs.vo n. 128 del 29/06/2010 ha apportato modifiche e integrazioni al D.lgs.vo n. 152/2006;

4. la Regione Marche, in assenza di un quadro normativo vigente in ambito statale, con la L.R. 12.06.2007 n.6 ha inteso dare applicazione alla Direttiva 2001/42/CE, individuando rispettivamente agli artt. 18 e 19 l'ambito di applicazione e le Autorità competenti in materia di VAS e demandando a successive Linee Guida la definizione delle modalità di esecuzione delle relative procedure;

5. con deliberazione della Giunta Regionale n.1400 del 20.10.2008, pubblicata sul B.U.R. Marche n.102 del 31.10.2008 sono state approvate le Linee Guida Regionali per la valutazione ambientale strategica, modificata ed integrata con DGR n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;

CONSIDERATO che la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica in oggetto è relativa al progetto di "Comune di Ancona - Piano di recupero in Variante parziale al PRG – ex Cinema Metropolitan", pervenuta a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 24.01.2014, ns. prot. n. 13525 del 28.01.2014, corredata, a norma di legge, del rapporto preliminare art.12 comma 1 del d.lgs.152/2006 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 21604 del 11.02.2014 si disponeva l'avvio del procedimento, e contestualmente, si condividevano, in collaborazione con l'Autorità Procedente, i Soggetti con Competenze Ambientali, convocando la conferenza dei servizi in data 14.03.2014, al fine di acquisirne i rispettivi contributi tecnici in relazione alla assoggettabilità della variante alle procedure di V.A.S.;



DATO ATTO altresì dell'istruttoria compiuta sulla base degli elementi di verifica come individuati nell'allegato I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii. dall'Istruttore per gli aspetti urbanistici, Arch. Sergio Bugatti, allegata alla presente determinazione quale parte integrante (*rif. inf. 01*) prot. n.51244 del 7.04.2014;

DATO ATTO che, per le particolari caratteristiche del piano oggetto di verifica di assoggettabilità, e valutato lo scenario urbanistico/ambientale configurato dalla variante, questa competente Autorità ha rilevato sussistere i presupposti per la partecipazione tecnica al procedimento e l'acquisizione del relativo parere quale SCA (soggetto competente in materia ambientale) della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il paesaggio delle Marche, e della Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche – della Direzione Regionale per i Beni Culturale e Paesaggistici delle Marche e dell' ASUR Zona Territoriale n. 7;

PRESO ATTO che le verifiche condotte nel corso della presente istruttoria in ordine alla completezza dei contenuti del rapporto preliminare sono state effettuate da questa Autorità tenuto conto della normativa vigente all'atto del deposito dell'istanza di verifica di VAS ad opera del Comune, con specifico riferimento, pertanto, ai criteri dell'All. I al d.lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, per le motivazioni riportate nella relazione istruttoria (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione, gli approfondimenti espletati sulla base della documentazione prodotta sono di per sé sufficienti a valutare l'impatto ambientale dell'intervento progettato e tali da escluderne la assoggettabilità a VAS;

RITENUTO di precisare che, qualora in sede di adozione e successiva adozione definitiva del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità precedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".

VISTI E RICHIAMATI:

- la legge regionale delle Marche 12.06.2007 n. 6, di attuazione della normativa dell'Unione Europea, Direttiva 2001/42/CE, che disciplina le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente;
- l'art. 19 comma 1 lett.b) della legge regionale citata, ai sensi del quale la Provincia è competente in materia relativamente a piani e programmi provinciali, intercomunali e degli enti pubblici diversi da quelli di cui alla lett.a) - *enti dipendenti dalla Regione o a rilevanza*



- *regionale n.d.r.* - , nonché per gli strumenti urbanistici generali dei Comuni;
- l'art. 20 della citata legge, che demanda alla Giunta regionale l'adozione di linee guida per la definizione delle modalità di esecuzione delle procedure di VAS, comprensive delle forme di pubblicità e di consultazione del pubblico;
- la DGR n. 561 del 14.04.2008, atto di indirizzo interpretativo e applicativo, con la quale, nelle more della emanazione delle linee guida e nella conseguente necessità di disciplinare il regime transitorio, sono state individuate ulteriori tipologie di piani e programmi, diversi da quelli di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del d.lgs. 152/2006, come modificato dal d.lgs. 4/2008, privi di impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale non soggette a VAS;
- il punto 2 del dispositivo della citata deliberazione, secondo cui ai piani e programmi avviati a partire dal 13.02.2008 si applica la disciplina dettata dal d.lgs. 152/2006 come modificata dal d.lgs. 4/2008;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1813 del 21.12.2010 B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011;
- gli articoli:

1. 6 comma 3 bis del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., a norma del quale *“l'Autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'art. 12, se i piani o programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti possano avere effetti significativi sull'ambiente”*;

2. 12 del citato decreto che stabilisce che *“nel caso di piani e programmi - OMISSIS, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente - OMISSIS - un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto. - OMISSIS - L'autorità competente...entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1 emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni;*

- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 146 del 27.03.2008, di definizione dell'organizzazione degli uffici preposti allo svolgimento delle funzioni istruttorie delle pratiche assoggettate alle procedure di VAS;

- l'allegato I del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- l'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 *“Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”*;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Provincia n. 35 del 31/10/2013, ad oggetto *“Conferimento di incarichi dirigenziali dei Dipartimenti, dei Settori e dei Servizi vacanti”* con il quale viene conferito, a decorrere dal 1 novembre 2013, al Dott. Fabrizio Basso, tra gli altri, l'incarico dirigenziale di titolarità del Dipartimento III – Governo del Territorio;

- VISTO inoltre l'art.1, comma 441, della legge di stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013, che testualmente prevede che: *“Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché quelle disposte in applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014”*;



DATO ATTO che il Responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Raffaella Romagna Responsabile dell'Area procedure autorizzazioni e valutazioni ambientali;

D E T E R M I N A

- I. Di escludere dalla procedura di valutazione di impatto strategico, per le motivazioni indicate nella relazione istruttoria prot.51244 del 7.04.2014 (*rif. inf. 01*), parte integrante della presente determinazione e che qui si intendono completamente riportate, il progetto di "Piano di Recupero in Variante parziale al P.R.G. – ex Cinema Metropolitan", pervenuto a questo Ufficio, ad opera del Comune di Ancona, in data 24.01.2014, ns. prot. n. 13525 del 28.01.2014.
- II. Di precisare che, qualora in sede di adozione definitiva e approvazione del piano oggetto della presente verifica venissero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del piano modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità, per cui sarà onere dell'Amministrazione comunale quale autorità procedente evidenziare tale circostanza alla Provincia di Ancona quale autorità competente attraverso apposita dichiarazione circa la portata delle modifiche introdotte, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione o in atto separato e da portarsi comunque a conoscenza dell'Amministrazione provinciale, anteriormente all'espressione del parere di conformità di cui all'art. 26, commi 3 e ss., della L.R. 34/1992 ss.mm.ii, in considerazione del fatto che, giusto art. 11 c.5 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, "*La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge*".
- III. Di comunicare il presente atto al Comune di Ancona per i successivi adempimenti di competenza.
- IV. Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web della Provincia di Ancona ai sensi dell'art.12 comma 5 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- V. Di dare mandato al Comune di Ancona di pubblicazione sul proprio sito web istituzionale della presente determinazione.
- VI. Di trasmettere copia del presente atto ai soggetti competenti in materia ambientale individuati nelle premesse.
- VII. Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VIII. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- IX. Di comunicare inoltre, ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che contro il provvedimento in oggetto può essere proposto ricorso giurisdizionale, con le modalità di cui al D.Lgs.vo 2 luglio 2010 n. 104, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1999, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.



**DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI
DELL'UFFICIO:**

fascicolo 110703 659

Ancona, 08.04.2014

**Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Raffaella Romagna)**

SB/ mc

**Il Direttore del Dipartimento
(Dott. Fabrizio Basso)**



Comune di Ancona

Piano di Recupero in Variante parziale al P.R.G. – ex
Cinema Metropolitan

Relazione Istruttoria

Verifica di Assoggettabilità a V.A.S.
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Direttore Dipartimento

Dott. Fabrizio Basso

Dirigente ad interim del Servizio


Ing. Massimo Sbriscia

Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Raffaella Romagna

Istruttore

Arch. Sergio Bugatti



Marzo 2014



1	QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	3
1.1	Normativa in materia di VAS.....	3
1.1.1	Casi di esclusione.....	3
1.2	L.R. n. 6 del 6.04.2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”	3
1.2.1	Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004	4
2	PROCEDURA ADOTTATA	5
2.1	Documentazione.....	5
2.2	Avvio del procedimento di verifica d’assoggettamento a VAS.....	5
2.3	Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).	5
2.4	Fase di consultazione	6
3	DESCRIZIONE DEL PROGETTO	9
3.1	Localizzazione delle aree oggetto della Variante	9
3.2	Obiettivi della Variante	9
3.3	Analisi del PRG vigente.....	9
3.3.1	Aspetti urbanistici	10
3.3.2	Aspetti paesistici	10
3.4	Conformità della Variante con i piani sovraordinati	10
3.4.1	P.P.A.R.....	10
3.4.2	P. T. C.	10
3.4.3	P. A. I.	11
3.5	Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001	11
3.6	Norme per l’edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008	11
4	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.	13
4.1	Esame del Rapporto Preliminare.....	13
4.2	Parere istruttorio.....	13



1 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

1.1 Normativa in materia di VAS

- ⇒ Direttiva 2001/42/CE.
- ⇒ D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”
- ⇒ D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”
- ⇒ D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell’articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”
- ⇒ Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6, pubblicata sul BUR Marche n. 55 del 21/06/2007 ed entrata in vigore il 6 luglio 2007
- ⇒ D.G.R. 20.10.2008, n. 1400, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 102 del 31.10.2008 “*Linee Guida*”
- ⇒ D.G.R. 21.12.2010, n. 1813 “*Aggiornamento delle linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 e adeguamento al D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 128/2010.*”, pubblicata sul B.U.R. Marche n. 2 del 11.01.2011.

1.1.1 Casi di esclusione

Il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. individua all’art.6, com. 4, i casi di esclusione dal campo di applicazione della procedura di VAS.

La Regione Marche con deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2008 n. 561 ha fornito precisazioni in merito all’elenco dei P/P da escludere comunque dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (a tale proposito si evidenzia che ulteriori chiarimenti sui casi di esclusione da VAS risultano riportati al punto 8 del paragrafo 1.3 delle Linee Guida Regionali approvate con DGR 1400/2008 e successivamente modificate ed integrate con DGR 1813/2010)

CONCLUSIONE: Il presente piano di recupero in variante al PRG non rientra tra i casi di esclusione dal campo d’applicazione della normativa sulla VAS.

1.2 L.R. n. 6 del 6.04.2004 “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”

La L.R. n. 6 del 6 aprile 2004, recante la “*Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale*”, ha stabilito che per l’area di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell’Esino, già dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale e (di seguito: AERCA) con deliberazione del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 305, fino all’approvazione del piano di risanamento, tutti gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale e loro varianti, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 15, comma 5, della L.R. 34/1992, devono essere integrati da un rapporto ambientale che valuti gli effetti diretti ed indiretti dell’attuazione dell’intervento.

Tale obbligo decorre dalla data di pubblicazione sul BUR Marche delle Linee Guida per la predisposizione del rapporto ambientale.



1.2.1 Procedura di VAS in ambiti disciplinati dalla L.R. n. 6/2004

Il Servizio Ambiente e Paesaggio della Regione Marche ha tenuto a precisare, con nota n. 436460 del 11.08.2008 (riportata successivamente nelle Linee Guida della VAS paragrafo 1.3 punto 11), che il Piano di Risanamento dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (A.E.R.C.A) approvato con DCR n. 172 del 9.2.2005, al punto 5.2, comma e), dispone che *“all'interno della perimetrazione terrestre dell'AERCA non si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 936/2004, quando le trasformazioni proposte sono sottoposte a procedure di valutazione d'impatto ambientale o valutazione ambientale strategica, derivanti da disposizioni comunitarie, statali e regionali”*.

Ne consegue che per i P/P o loro modifiche ricadenti in tali aree **non si segue più la procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04), in quanto le valutazioni ambientali sono svolte all'interno della procedura di VAS.**

Tuttavia, in questi casi, nel redigere il rapporto ambientale, devono essere presi a riferimento anche gli obiettivi di sostenibilità ambientale perseguiti dal Piano di Risanamento stesso.

Inoltre, **tra i Soggetti con Competenze Ambientali che devono essere consultati nell'ambito della procedura di VAS, dovranno essere inclusi i soggetti da consultare secondo quanto disposto dalla LR 6/04.**

Si specifica che, se la verifica d'assoggettabilità a VAS, di cui al paragrafo 2.2, si è conclusa con l'esclusione del P/P o sua modifica, esso non è nemmeno soggetto alla procedura del Rapporto Ambientale AERCA (ex LR 6/04).

Si precisa inoltre che per i casi d'esclusione dei p/p ricadenti in area AERCA si fa riferimento a quanto previsto dalla LR 6/04, nelle more dell'adeguamento di tale legge alla normativa vigente in materia di VAS.

La variante presentata dal Comune di Ancona **non ricade in area AERCA.**



2 PROCEDURA ADOTTATA

2.1 Documentazione

In data 24.01.2014, prot. 8483, il Comune di Ancona ha trasmesso la seguente documentazione, pervenuta in data 24.01.2014 ed assunta al prot. generale n. 13525 del 28.01.2014:

1. relazione tecnica illustrativa,
2. elaborati grafici;
3. variante alle NTA del PRG;
4. schema di convenzione;
5. Rapporto Preliminare per la Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

2.2 Avvio del procedimento di verifica d'assoggettamento a VAS

Le Linee Guida in materia di VAS risultano approvate dalla Regione Marche con D.G.R. n. 1813 del 21.12.2010 e pubblicate sul BUR Marche n. 2 del 11.01.2011.

I termini entro i quali l'Autorità Competente (AC) deve provvedere ad emettere il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del Codice Ambiente, risultano così definiti:

procedimento	data
notifica AC	24/01/2014
scadenza art.12 D.Lgs. 152/2006	24/04/2014

Dall'esame della documentazione prodotta questa Autorità ritiene che non sussistono nella variante in oggetto entrambi i requisiti di cui all'art. 6, comma 2 lett. a) del D.Lgs.vo 152/2006 e ss.mm.ii., tali da comportare il diretto assoggettamento a valutazione ambientale strategica.

2.3 Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA).

Ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., *“L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.”*

Dall'esame della pratica è emerso quanto segue:

in ordine ai suoi caratteri architettonici, sulla base dei pareri della Soprintendenza, il Piano prevede il restauro conservativo dei prospetti esterni, mentre in ordine alla conservazione della sua identità storico-culturale, prevede uno spazio culturale a memoria della precedente sala cinematografica, con ingresso sul fronte principale di Corso Mazzini come avveniva in passato.



Il modello proposto intende mantenere inalterati, ripristinandoli, i caratteri di inserimento urbano e di percezione visiva e funzionale dell'immobile riconoscibili quando era ancora utilizzato come cinema.

In particolare, variando il precedente disposto normativo dell'art. 41 delle NTA del PRG, il Piano fissa un limite di capienza di 300 posti per lo spazio culturale (prima 700).

Di seguito gli elementi essenziali del progetto:

- ristrutturazione dell'edificio mantenendo i parametri quantitativi dell'edificio dello stato originale (SUL o in alternativa il Volume);
- restauro conservativo delle facciate esterne previo nulla osta della Soprintendenza;
- destinazioni d'uso della Zona Tessuto di appartenenza, ma senza vincoli o limiti di quantità per i singoli usi, ad eccezione del limite massimo per l'uso commerciale (2.500 mq superficie di vendita) e minimo dello spazio culturale;
- spazio culturale della capienza di almeno 300 posti con ingresso sul fronte principale di Corso Mazzini mediante il portone centrale;
- tutela e valorizzazione dei reperti archeologici rinvenuti garantendone la visibilità.

Conclusioni: Dallo scenario urbanistico/ambientale così configurato, si sono individuati quali SCA da consultare per le verifiche richieste ai sensi del Codice Ambiente, i seguenti soggetti:

- **Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche;**
- **Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche**
- **Direzione Regionale per I Beni Culturali e Paesaggistici delle Marche**
- **ASUR – Zona Territoriale n. 7**

2.4 Fase di consultazione

L'Autorità Competente, sentita l'Autorità Procedente ha provveduto, con nota prot. 21604 del 11.02.2014, condividendo gli SCA, a convocare la conferenza dei servizi per il giorno 14 marzo 2014, al fine di richiedere i pareri di competenza ai soggetti (SCA) sopraindicati.

- ➔ In data 27/02/2014 prot. n. 25128 l'ASUR – Zona Territoriale n. 7 interpellato ha trasmesso nota (pervenuta in data 5.03.2014 ed assunta al ns. prot. n. 33849 del 6.03.2014) con la quale, non potendo partecipare alla conferenza dei servizi, si è richiamato e confermato il precedente parere prot. N. 17520 del 10/02/2014, il quale ha precisato quanto segue:

In riferimento alla Vostra richiesta del 29/01/14 si è proceduto all'esame degli elaborati trasmessi.

Ferme restando le competenze dell'Amministrazione Provinciale così come definite dall'art. 4 della L.R. n. 14/08, il Servizio scrivente richiama l'attenzione sulla necessità che quanto previsto dalla variante al piano sia conforme alle specifiche normative igienico sanitarie ed ambientali (D.Lgs. 3/4/2006 n. 152), rammentando anche il Regolamento Edilizio Comunale, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15/02/51 e i D.P.C.M. 8/7/03 relativamente alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico.



Si rammenta che il Servizio scrivente provvederà, come di norma laddove previsto all'esame particolareggiato e sistematico di tutti i progetti trasmessi dall'Amministrazione Comunale.

Infine dalle argomentazioni esposte nella stesura del Rapporto Preliminare, l'intervento proposto non sembra evidenziare impatti particolarmente significativi sull'ambiente.

Tuttavia, si pone l'accento sulla potenziale criticità in relazione alla tutela della salute e dell'ambiente, determinata dalla conduzione del cantiere che potrebbe comportare un impatto significativo, seppure temporaneo, sull'immediato intorno legato alle emissioni di polveri e rumore che le lavorazioni producono sia direttamente che indirettamente.

- In data 14/03/2014 la **Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Marche** ha trasmesso la nota (pervenuta in data 14/02/2014 ed assunta al prot. 47619 del 1/04/2014) allegando il parere della Soprintendenza Archeologica avente prot. N. 1448 del 20/02/2014:

Con riferimento alla nota succitata assunta al protocollo di questo Ufficio in data 13.02.2014 al n. 1265, nel segnalare il notevole Interesse archeologico di tutta l'area dell'intervento in parola per rinvenimenti di epoca romana e post classica, si comunica che nulla osta all'esecuzione delle opere in programma alle seguenti condizioni:

1. dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le opere di scavo, (piani interrati, livellamenti, fondazioni, recinzioni in muratura e in rete, pali, sottoservizi, piantumazioni, opere di cantiere, ecc.);
2. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti sotto il controllo di questa Soprintendenza, che si riserva comunque il diritto di chiedere modifiche al progetto (se necessario) e di fornire ulteriori indicazioni in corso d'opera.

Polché questo Ufficio non può assicurare in tempi certi l'intervento di proprio personale tecnico e scientifico, per non incorrere accidentalmente nell'art. 734 C.P., sarà necessario, da parte del committente delle opere, provvedere all'assunzione diretta di personale specializzato che abbia già dato buona prova a questa Soprintendenza, perché segua con continuità gli interventi. L'incarico di controllo lavori prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenti con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Dovrà essere data preventiva comunicazione a

questo Ufficio del nominativo prescelto. Resta inteso che in parere definitivo di questa Soprintendenza sulla realizzabilità dell'opera sarà possibile solo a scavo ultimato sulla base della documentazione consegnata.

In ogni caso si ricorda l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004 che prevedono ai sensi dell'art. 90 i caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione, entro le 24 ore, alla Soprintendenza competente, al Sindaco ed alle Autorità di pubblica Sicurezza, provvedendo nel contempo "alla conservazione temporanea di esse lasciandole nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento

Nota prot. n. 1972 del 5.02.2014 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici delle Marche

"Con riferimento alla richiesta pervenuta il 29/01/2014 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 29/01/2014 al n. 0001533, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa al Piano di Recupero di cui all'oggetto, lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, esaminati gli elaborati, esprime parere favorevole a quanto proposto, relativo al monumentale complesso denominato Ex Cinema Metropolitan



sito in Corso Garibaldi / Corso Mazzini, concordato nel corso di specifici incontri con codesto Ente.

Lo scrivente Ufficio rimane in attesa dell'invio del progetto generale di restauro e sistemazione funzionale, da parte del soggetto attuatore, per il parere di competenza ai sensi del citato D.Lgs.n.42/2004.

*Inoltre, a seguito di sopralluogo si avuto modo di constatare l'estremo grado di fatiscenza in cui versano le murature d'ambito. Conseguentemente si invita la Ditta proprietaria, stanti le responsabilità in capo alla stessa, a procedere senza alcun indugio con immediate opere di consolidamento e restauro conservativo delle facciate.
Si resta in attesa dell'invio dello specifico progetto.*

Risultano acquisiti tutti i contributi dei soggetti interpellati.



3 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione delle aree oggetto della Variante

L'edificio ex Cinema-Teatro Metropolitan è ubicato nel centro storico della città tra Corso Garibaldi e Corso Mazzini, ed era originariamente denominato Teatro Vittorio Emanuele. Oggi un immobile tutelato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali quale bene di interesse culturale (DM 25 agosto 2000). Recentemente è stato oggetto di opere di recupero autorizzate con concessione edilizia n. 179 del 2002 conformi alla vigente normativa del Piano Regolatore Generale.



3.2 Obiettivi della Variante

L'area in cui ricade l'edificio era già classificata "zona di recupero", ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 457/1978, nella Tavola 7B – Zone di recupero del PRG approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 10.03.1997 (zona n. 39). Visto l'art. 28 comma 3 della medesima Legge, il quale fissa il limite di validità triennale per l'individuazione di cui all'art. 27, con il presente Piano viene riconfermata tale previsione e dichiarata nuovamente "zona di recupero".

Il PRG vigente classifica l'area urbana di appartenenza dell'edificio in Zona Territoriale Omogenea A – Centro storico, definita dall'art. 2 del DM 1444/1968 e, secondo la suddivisione del territorio urbano operata dallo stesso strumento, nella Zona Tessuto 3 - Storica di impianto ottocentesco con isolati chiusi, disciplinata dall'art. 41 delle NTA.

Tale normativa consente la ristrutturazione dell'edificio mediante la Categoria Principale di Intervento CPI5 – Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di sedime, di cui all'art. 34 delle NTA, a condizione che al suo interno venga ricavata una sala per spettacolo con almeno 700 posti. Il Piano di Recupero proposto modifica tale previsione e fissa il limite a 300 posti essendo in variante al PRG vigente.

3.3 Analisi del PRG vigente



3.3.1 Aspetti urbanistici

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

Il PRG vigente classifica l'area urbana di appartenenza dell'edificio in Zona Territoriale Omogenea A – Centro storico, definita dall'art. 2 del DM 1444/1968 e, secondo la suddivisione del territorio urbano operata dallo stesso strumento, nella Zona Tessuto 3 - Storica di impianto ottocentesco con isolati chiusi, disciplinata dall'art. 41 delle NTA.

Tale normativa consente la ristrutturazione dell'edificio mediante la Categoria Principale di Intervento CPI5 – Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di sedime, di cui all'art. 34 delle NTA, a condizione che al suo interno venga ricavata una sala per spettacolo con almeno 700 posti. Il Piano di Recupero proposto modifica tale previsione e fissa il limite a 300 posti essendo in variante al PRG vigente.

3.3.2 Aspetti paesistici

Le aree interessate dalla variante ricadono in zone paesaggisticamente vincolate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e ss.mm.ii., anche se l'immobile risulta tutelato dal Ministero dei Beni e Attività Culturali quale bene di interesse culturale (DM 25 agosto 2000)

3.4 Conformità della Variante con i piani sovraordinati

3.4.1 P.P.A.R.

Il vigente P.R.G. del Comune di Ancona è stato approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5841 del 28.12.1993, pubblicata sul B.U.R. n. 7 del 03.02.1994, e si è adeguato al P.P.A.R. con Delibera del Consiglio Provinciale n. 54 del 02.04.1998.

Il progetto proposto ricadendo all'interno dell'area urbanizzata del centro storico di Ancona viene escluso delle prescrizioni del PPAR, così come stabilito dall'articolo 60 delle NTA del piano: art. 60 punto 1/A poiché appartenente alla zona omogenea A – centro storico di cui al DM 1444/1968 e art. 60 punto 1/B poiché appartenente all'area regolata dal piano di iniziativa pubblica denominato PPE Spina dei corsi (10).

3.4.2 P. T. C.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale è stato adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 157 del 17.10.2000. Con Delibera di C.P. n. 23 del 19.02.2002 è stato adottato in via definitiva. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 12.02.2003, ai sensi della L.R. 34/92, art. 25 comma 6, è stata accertata la conformità del P.T.C. con rilievi. Il P.T.C. è stato approvato definitivamente con Delibera di C.P. n. 117 del 28.07.2003, in adeguamento ai rilievi formulati dalla Regione Marche, pubblicato sul B.U.R. n. 20 del 04.03.2004 e modificato con Delibera di C.P. n. 192 del 18.12.2008.

La modifica proposta con la variante ricade nell'ATO U dell'Area Urbana di Ancona.

Con specifico riferimento all'area in esame:

Ambito territoriale U – area urbana di Ancona:

- attenzione specifica alle interazioni tra azioni antropiche e aspetti geologici-geomorfologici

- scelta prioritaria per il sistema di accesso da sud alla città

- le quote edificatorie incrementalmente per le nuove aree non previste negli strumenti



urbanistici vigenti, saranno modeste, complementari e funzionali al ridisegno dei tessuti urbani esistenti

- la vegetazione è elemento visivo del paesaggio, necessario per il recupero dei livelli di ossigenazione dell'aria e riduzione del CO2 e dell'inquinamento
- nelle fasce della continuità naturalistica dovranno essere evitati gli ampliamenti dei nuclei residenziali esistenti.

In tale ambito il PTC promuove, in luogo di nuovo consumo di suolo, la riqualificazione dei tessuti urbani consolidati ed il loro ridisegno con modesti incrementi volumetrici.

Pertanto, il progetto proposto, prevedendo il recupero mediante rifunzionalizzazione di un contenitore edilizio dismesso, appare coerente con gli indirizzi del piano.

3.4.3 P. A. I.

Il Piano Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale risulta approvato con D.C.R. 21.01.2004, n.116 (suppl. n.5 - BUR n.15 del 13.02.2004).

Il Piano per l'assetto idrogeologico (PAI), richiesto dalle LL. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale del settore della pericolosità idraulica ed idrogeologica del Piano generale di bacino previsto dalla L. 183/89 e dalla L.R. 13/99.

Con riferimento all'area in esame, il PAI non individua specifiche perimetrazioni

3.5 Inquinamento acustico - Conformità alla L.R. 28/2001

La Legge Regionale n. 28 del 14.11.2001, come modificata dalla L.R. 17/2004, stabilisce tempi e modalità imposte alle Amministrazioni Comunali per ottemperare alle norme in materia di inquinamento acustico.

Il Comune ha provveduto *“alla classificazione del proprio territorio, ai fini dell'applicazione dei valori limite di emissione e dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), l) e g), della legge 447/1995, e al fine di conseguire i valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della medesima legge, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso, ed indicando altresì le aree da destinarsi a spettacolo, a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto”* con atto consiliare di approvazione n. 54 del 24.05.2005.

Il Comune ha ottemperato alla disciplina in materia nelle modalità e nei tempi previsti. Il comune dichiara la conformità della variante con il citato Piano di Classificazione Acustica.

3.6 Norme per l'edilizia sostenibile - Conformità alla L.R. 14/2008

Si evidenzia che il rapporto preliminare deve contenere le valutazioni di cui all'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle “Norme per l'edilizia sostenibile”. Secondo quanto previsto nelle linee guida regionali (DGR 1813/2010) tali valutazioni possono essere contenute nel rapporto ambientale, che *“... include e sostituisce tutti gli strumenti di indagine territoriale ed ambientale di cui all'art. 5, comma 2 della LR 14/08.”*

In merito a tale aspetto la Regione Marche ha infatti stabilito (con nota prot. 33193 del 16/01/2009) che *“ il Rapporto Ambientale redatto ai sensi e per i fini della procedura di VAS è un documento di analisi che esplicita con un ragionevole livello di dettaglio tutte le possibili interazioni tra il piano e i sistemi ambientali coinvolti. Il RA sarà pertanto sufficientemente adeguato per ottemperare a quanto richiesto dalla legge 14/2008. Nel rapporto preliminare, il livello di dettaglio delle informazioni è quello minimo necessario alla*



comprensione delle possibili interazioni e non sono previste, se non in casi particolarmente complessi, analisi o approfondimenti conoscitivi di livello tale da rispondere alle esigenze di cui alla L.R. 14/2008.

In relazione agli obiettivi di sostenibilità nel capitolo 2.3 del rapporto preliminare viene fatto diretto riferimento alla Strategia Regionale d'Azione ambientale per la Sostenibilità (STRAS), approvata dalla Regione Marche, con specifico riguardo a 2 macro obiettivi sotto declinati rispettivamente in due :

- **macro ob. 3.1- Promuovere uno sviluppo sostenibile e una migliore qualità della vita**
 - ob. Specifico 1 - Promuovere una pianificazione urbana ecosostenibile
 - privilegiare la riqualificazione delle aree urbanizzate sulle nuove urbanizzazioni in armonia con la politica di difesa del suolo
 - ob. Specifico 2 - Garantire la riqualificazione urbana e promuovere la bioedilizia
 - promuovere il recupero sostenibile delle aree edificate in condizioni di degrado
 - promuovere la riqualificazione dei centri storici
- **macro ob. 1- Riduzione delle emissioni di gas climalteranti**
 - ob. Specifico 1 - - Perseguire il risparmio energetico

 - ob. Specifico 2 – Perseguire l'efficienza energetica
 - - revisione delle modalità costruttive in edilizia con l'adozione di tecniche di risparmio energetico e di edilizia bioclimatica

La risposta a questi obiettivi richiamati della STRAS sono:

RIQUALIFICAZIONE URBANA

Il progetto, prevedendo il recupero e la rifunzionalizzazione di un contenitore edilizio dismesso, risponde all'esigenza di riqualificare un'area strategica sita nel centro storico cittadino. Tale riconversione ha però l'obiettivo di conservare la memoria storica dell'antico cinema-teatro, mantenendo uno spazio culturale di 300 posti, e di inserire usi compatibili e coerenti con quelli del tessuto urbano limitrofo (attività commerciali, uffici e residenza).

Tutto ciò nella logica di evitare nuovo consumo di suolo e concorrere al contenimento della dispersione insediativa attraverso la riqualificazione e valorizzazione di un edificio dismesso.

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

Il progetto proposto permette la ricostruzione dell'edificio secondo i moderni requisiti di risparmio energetico imposti dalle norme vigenti (D.Lgs. n. 192/2005 e s.m.i.). In particolare ci si attende che il miglioramento del rendimento energetico degli impianti di climatizzazione e la coibentazione degli ambienti e dell'involucro edilizio in grado di contenere le dispersioni di calore, producano una riduzione delle emissioni di NOx e CO2.

Si ritiene che il Comune abbia risposto a quanto previsto dall'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle "Norme per l'edilizia sostenibile".



4 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A V.A.S.

4.1 Esame del Rapporto Preliminare

La documentazione prodotta, conformemente all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e al punto 2.2 delle Linee Guida (D.G.R. 21.12.2010, n. 1813), prevede la redazione del rapporto preliminare contenente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano stesso, facendo riferimento ai criteri e alle indicazioni metodologiche di cui all'allegato III delle suddette Linee Guida.

Il Rapporto preliminare ha sviluppato i seguenti punti:

- Descrizione della variante
- Normativa di riferimento, scopo del documento e impostazione;
- Fasi e soggetti coinvolti nelle consultazioni preliminari;
- Verifica di coerenza esterna
- Ambito di influenza ambientale e territoriale della variante ed individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale di riferimento;
- Verifica di pertinenza;
- Individuazione preliminare dei possibili impatti ambientali e della significatività degli effetti;

4.2 Parere istruttorio

L'area in cui ricade l'edificio era già classificata "zona di recupero", ai sensi dell'art. 27 della Legge n. 457/1978, nella Tavola 7B – Zone di recupero del PRG approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 105 del 10.03.1997 (zona n. 39). Visto l'art. 28 comma 3 della medesima Legge, il quale fissa il limite di validità triennale per l'individuazione di cui all'art. 27, con il presente Piano viene riconfermata tale previsione e dichiarata nuovamente "zona di recupero".

Il PRG vigente classifica l'area urbana di appartenenza dell'edificio in Zona Territoriale Omogenea A – Centro storico, definita dall'art. 2 del DM 1444/1968 e, secondo la suddivisione del territorio urbano operata dallo stesso strumento, nella Zona Tessuto 3 - Storica di impianto ottocentesco con isolati chiusi, disciplinata dall'art. 41 delle NTA.

Tale normativa consente la ristrutturazione dell'edificio mediante la Categoria Principale di Intervento CPI5 – Ristrutturazione edilizia con vincolo parziale di sedime, di cui all'art. 34 delle NTA, a condizione che al suo interno venga ricavata una sala per spettacolo con almeno 700 posti. Il Piano di Recupero proposto modifica tale previsione e fissa il limite a 300 posti essendo in variante al PRG vigente.

Conclusioni:

Dalla verifica effettuata con riferimento all'allegato I del Codice Ambiente, in merito alle caratteristiche del piano e, alle caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate dall'intervento, SI RITIENE

1. di poter considerare il rapporto preliminare sostanzialmente conforme alla disciplina di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (come meglio definita con le Linee Guida Regionali).



2. **di escludere il piano dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Autorità Competente e dagli SCA interpellati.**

SI DEMANDA all'Amministrazione Comunale precedente l'inserimento delle specifiche modifiche ed integrazioni tali da rendere compatibile l'attuazione del piano con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale come richiesto dall'art. 5 della L.R. 14/08, come indicate nel paragrafo 2.3 del rapporto preliminare.

Si ricorda che, ai sensi del comma 5, dell'art. 12 del suddetto decreto le conclusioni adottate, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione ambientale strategica, debbono essere messe a disposizione del pubblico.



Dipartimento di Prevenzione
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via C. Colombo 106 - 60127 Ancona

Regione Marche
Azienda Sanitaria Unica Regionale
A00:Registro ASUR AREA VASTA 2 - ANCCNF

0017520 | 10/02/2014
ASURAV2 | ANSISP | P
2.250.40/2011/ANSISP/1

All'Area Urbanistica, Edilizia e Ambiente
Settore Pianificazione Urbanistica Attuativa
c.a. Arch. Giacomo Circelli
Comune di ANCONA

OGGETTO: Piano di recupero di iniziativa pubblica edificio ex cinema Metropolitan in variante al P.R.G.

In riferimento alla Vostra richiesta del 29/01/14 si è proceduto all'esame degli elaborati trasmessi.

Ferme restando le competenze dell'Amministrazione Provinciale così come definite dall'art.4 della L.R. n.14/08, il Servizio scrivente richiama l'attenzione sulla necessità che quanto previsto dalla variante al piano sia conforme alle specifiche normative igienico sanitarie ed ambientali (D.Lgs 3/4/2006 n.152), rammentando anche il Regolamento Edilizio Comunale, la Circolare del Ministero dell'Interno n.16 del 15/2/51 e i D.P.C.M. 8/7/03 relativamente alla tutela dall'inquinamento elettromagnetico.

Si rammenta che il Servizio scrivente provvederà, come di norma laddove previsto all'esame particolareggiato e sistematico di tutti i progetti trasmessi dall'Amministrazione Comunale.

Infine dalle argomentazioni esposte nella stesura del Rapporto Preliminare, l'intervento proposto non sembra evidenziare impatti particolarmente significativi sull'ambiente.

Tuttavia, si pone l'accento sulla potenziale criticità in relazione alla tutela della salute e dell'ambiente, determinata dalla conduzione del cantiere che potrebbe comportare un impatto significativo, seppure temporaneo, sull'immediato intorno legato alle emissioni di polveri e rumore che le lavorazioni producono sia direttamente che indirettamente.

Distinti saluti.



Il Responsabile del Servizio
Igiene e Sanità Pubblica
(Dott. Mauro Verna)

Dott. Farroni Lamberto

Il Responsabile del procedimento:
Geom. Roccati Gianluca
Tel. 071-8705565 Fax 071-8705544

Azienda Sanitaria Unica Regionale
Sede Legale: Via Caduti del Lavoro,40-60131 Ancona C.F. e P.IVA 02175860424
Area Vasta n. 2
Sede Amministrativa: Via Marconi, 9 - 60044 Fabriano



*Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA PER I BENI
ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
DELLE MARCHE - ANCONA

Ancona, 05-02-2014

PROVINCIA DI ANCONA			
13 FEB 2014			
Dip. I	Dip. II	Dip. III	
SECT. I	SECT. II	SECT. III	SECT. IV
I - I	I - II	I - III	I - IV

All. Sindaco del Comune di Ancona
Avv. Valeria Mancinelli
Piazzale XXIV Maggio, 1
60121 ANCONA

All. Amm.ne Com.le di Ancona
Arch. Giacomo Circelli
Dirigente Settore Pianificazione
Urbanistica Attuativa
Piazzale XXIV Maggio, 1
60121 ANCONA

Alla Società Building Srl
Via I° Maggio, 142/B
60131 ANCONA

es/a

All. Amm.ne Prov.le di Ancona
Servizio I - Urbanistica
Via Menicucci, 1
60121 ANCONA

Prot. N. 1972 *Allegati* 6

Risposta al foglio del 29/01/2014 *N.* consegnato
a mano

Class. 34.19.07 *Fase* _____

Prot. Sbap del 29/01/2014 *N.* 0001533

OGGETTO: ANCONA - Piano di recupero di iniziativa pubblica dell'edificio ex Cinema Metropolitan in variante al PRG. .

D.Lgs.n.42/2004 - Tutela ai sensi del D.M. 25/8/2000.

Soggetto proponente: Comune di Ancona

Responsabile del procedimento (Legge 241/90 artt. 5 e 6): Arch. Biagio De Martinis

Con riferimento alla richiesta pervenuta il 29/01/2014 ed acquisita al protocollo d'Ufficio in data 29/01/2014 al n. 0001533, con la quale codesta Amministrazione ha trasmesso la documentazione relativa al Piano di Recupero di cui all'oggetto, lo scrivente Ufficio, per quanto di competenza, esaminati gli elaborati, esprime parere favorevole a quanto proposto, relativo al monumentale complesso denominato Ex Cinema Metropolitan sito in Corso Garibaldi / Corso Mazzini, concordato nel corso di specifici incontri con codesto Ente.

Lo scrivente Ufficio rimane in attesa dell'invio del progetto generale di restauro e sistemazione funzionale, da parte del soggetto attuatore, per il parere di competenza ai sensi del citato D.Lgs.n.42/2004.

Inoltre, a seguito di sopralluogo si è avuto modo di constatare l'estremo grado di fatiscenza in cui versano le murature d'ambito. Conseguentemente si invita la Ditta proprietaria, stanti le responsabilità in capo alla stessa, a procedere senza alcun indugio con immediate opere di consolidamento e restauro conservativo delle facciate. Si resta in attesa dell'invio dello specifico progetto.

Si restituisce copia vistata della documentazione esaminata.

BDM/gn

IL SOPRINTENDENTE

Arch. Stefano Gizzi






BRUNI
Toni
h

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche

MBAC-SBA-MAR
UFFPROT
0001448 20/02/2014
Cl. 34.19.04/2.12

Alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici delle Marche
Via Birarelli, 35
60121 - Ancona
e-mail: dr-mar@beniculturali.it



(rif. 21604 dell' 11 feb 2014)

Rif: Cl. 34.19.04/2.12
D.Lgs. 42/2004 art. 21, art.22 c. 1, c. 2

Oggetto: Ancona -Piano di recupero di iniziativa pubblica dell'edificio ex cinema Metropolitan in variante al PRG- richiesta di avvio del procedimento per la verifica di assoggettabilità VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006- richiesta di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ai sensi del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., della L.R. n.6/2007 e del D.G.R. n.1813/2010-comunicazione di avvio del procedimento e individuazione S.C.A..

Con riferimento alla nota succitata assunta al protocollo di questo Ufficio in data 13.02.2014 al n. 1265, nel segnalare il notevole interesse archeologico di tutta l'area dell'intervento in parola per rinvenimenti di epoca romana e post classica, si comunica che nulla osta all'esecuzione delle opere in programma alle seguenti condizioni:

1. dovrà essere dato preavviso di almeno 15 giorni dell'inizio di tutte le opere di scavo, (piani interrati, livellamenti, fondazioni, recinzioni in muratura e in rete, pali, sottoservizi, piantumazioni, opere di cantiere, ecc.);
2. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti sotto il controllo di questa Soprintendenza, che si riserva comunque il diritto di chiedere modifiche al progetto (se necessario) e di fornire ulteriori indicazioni in corso d'opera.

Polché questo Ufficio non può assicurare in tempi certi l'intervento di proprio personale tecnico e scientifico, per non incorrere accidentalmente nell'art. 734 C.P., sarà necessario, da parte del committente delle opere, provvedere all'assunzione diretta di personale specializzato che abbia già dato buona prova a questa Soprintendenza, perché segua con continuità gli interventi. L'incarico di controllo lavori prevederà specificatamente che il tecnico prenda accordi preventivi con questo Ufficio sullo svolgimento dei lavori, ne renda conto periodicamente comunicando tempestivamente eventuali rinvenimenti e documenti con una relazione scritta e ove necessario con foto e disegni, l'andamento dei lavori. Dovrà essere data preventiva comunicazione a



Via Birarelli n. 18 - 60121 Ancona - tel. 071/5029811 - fax 071/202134
Siti web: www.archeomarche.beniculturali.it - E - mail: sba-mar@beniculturali.it
PEC: mbac-sba-mar@mailcert.beniculturali.it

MBAC-DR-MAR
UPROT
0001014 20/02/2014
Cl. 34.16.10/8.30

h



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLE MARCHE
Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche

questo Ufficio del nominativo prescelto. Resta Inteso che in parere definitivo di questa Soprintendenza sulla realizzabilità dell'opera sarà possibile solo a scavo ultimato sulla base della documentazione consegnata.

In ogni caso si ricorda l'obbligo di ottemperare alle norme del D.Lgs. 42/2004 che prevedono ai sensi dell'art. 90 I caso di rinvenimenti archeologici, l'immediata sospensione dei lavori e la comunicazione, entro le 24 ore, all' Soprintendenza competente, al Sindaco ed alle Autorità di pubblica Sicurezza, provvedendo nel contempo "alla conservazione temporanea di esse lasciandole nelle condizioni e nel luogo del rinvenimento

Il Soprintendente

Il Funzionario Archeologo Responsabile di zona
(Archeologo Direttore Maria Gloria Cerquetti)



Via Birarelli n. 18 - 60121 Ancona - tel. 071/5029811 - fax 071/202134
Siti web: www.archcomarche.beniculturali.it - E - mail: sba-mar@beniculturali.it
PBC: mbac-sba-mar@mailcert.beniculturali.it